



COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO

***REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI***

INDICE

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 - Entrata in vigore	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il Comune di Montefiore dell'Aso disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse, in riferimento ad atti di accertamento definitivi, a crediti ancora non oggetto di accertamento, a crediti in contenzioso, a crediti in riscossione coattiva a rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagate.

2. La finalità è quella di ridurre il contenzioso pendente e di accelerare la riscossione dei residui attivi, offrendo al contribuente una modalità semplificata di regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Possono essere definiti in modalità agevolata i debiti risultanti da:

- a) ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639;
- b) da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- c) crediti ancora non oggetto di accertamento;
- d) crediti in contenzioso;
- e) crediti posti in riscossione coattiva;
- f) crediti per i quali si è stati ammessi a rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagate;

Sono escluse dal beneficio le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, le sanzioni irrogate da autorità di vigilanza ed i danni erariali sentenziati dalla Corte dei Conti.

Restano a carico del contribuente e debbono essere corrisposte per intero:

- a) le spese di notifica degli atti oggetto di definizione e quelli ad essi connessi;
- b) le spese relative ad eventuali procedure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche, ecc.

Il beneficio si applica ai tributi maturati ed agli atti notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025.

I debiti sopra elencati possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi

inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Il debitore deve presentare istanza di definizione agevolata al Comune di Montefiore dell'Aso, a pena di decadenza, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale del Comune; quest'ultimo comunica all'istante, nei successivi trenta (30) giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi a quanto stabilito dal vigente regolamento delle Entrate ed a quanto disposto dal Responsabile del servizio in base alla casistica.

Il pagamento, ove non avvenisse in un'unica rata, potrà essere ripartito in un numero massimo di dodici (12) rate mensili di pari importo, ovvero in quattro (4) rate trimestrali anch'esse di pari importo. La prima (o unica) rata dovrà essere versata entro il 31 agosto 2026; sulle rate successive verranno calcolati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale, contenente anche l'avvertimento che avverso di esso, il contribuente potrà esperire i ricorsi previsti dalla legge.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

In caso di regolare e puntuale pagamento dell'intera somma così come prevista dalla definizione agevolata, il debito tributario sarà estinto; medio tempore, in presenza di rateizzazione e sul presupposto della regolarità di essa, verranno sospese tutte le azioni esecutive o cautelari iniziate permanendo, sino alla estinzione del debito, eventuali gravami iscritti o trascritti sui beni oggetto di esecuzione o cautela, che saranno cancellate, a cura e spese del contribuente, una volta dimostrata la corretta estinzione dell'obbligazione tributaria.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

In caso di mancato, ovvero, di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata, ovvero, di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente sarà automaticamente ritenuto decaduto dal beneficio del termine e decaduto dalla stessa definizione agevolata con

riviviscenza della originaria obbligazione tributaria compresi gli interessi ed accessori di legge.

In tale ipotesi gli eventuali versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto a decurtazione dell'importo complessivo dovuto (comprensivo di sanzioni ed interessi) con imputazione, nell'ordine, ad interessi e quindi a sanzioni ed infine a capitale, inoltre il Comune avrà diritto a riprendere le azioni di riscossione per il debito residuo.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

Il Comune di Montefiore dell'Aso relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o provvedimenti cautelari, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche o provvedimenti cautelari già iscritti o trascritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al

contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.